

Repubblica federale del Brasile

Questa scheda paese è stata aggiornata al 13/10/2021

La Repubblica federale del Brasile ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 10 marzo 1999 e il 1° luglio 1999 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità centrale

Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF) [Autorità amministrativa centrale federale (ACAF)]

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
[Dipartimento per il recupero dei beni e la cooperazione legale Internazionale]

Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública [Segreteria nazionale della giustizia, Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza]

SCN Quadra 06, Bloco A, 2° andar - Shopping ID - 70297-400, Brasília/DF

e-mail acaf@mj.gov.br

sito web www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional

Ambasciata della Repubblica federale del Brasile in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica federale del Brasile](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica federale del Brasile

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- presiede il Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras che si riunisce ogni sei mesi con il compito di delineare politiche comuni e linee d'azione finalizzate alla corretta osservanza della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e di valutare il lavoro svolto dalle Autorità centrali degli Stati federali e del Distretto Federale;
- rappresenta gli interessi della Repubblica federale del Brasile nella salvaguardia dei diritti e delle garanzie individuali dei minori adottati seguendo anche la fase del post-adozione;
- cura e promuove i rapporti con le Autorità centrali straniere e, se del caso, trasmette le comunicazioni alle Autorità centrali degli Stati Federali brasiliani e al Distretto federale;
- adotta le misure necessarie per fornire: informazioni sulla legislazione brasiliana riguardanti l'adozione, dati statistici e moduli standardizzati, informazioni circa le misure operative derivanti dall'applicazione della Convenzione;
- accredita gli organismi nazionali e stranieri che si occupano di adozione internazionale;
- gestisce le banche dati e prende le decisioni necessarie nelle varie fasi della procedura di adozione internazionale;
- fornisce al Ministero degli Affari Esteri i dati relativi ai minori adottati, affinché li invii agli uffici consolari incaricati di registrare i cittadini brasiliani residenti all'estero;
- adotta, insieme alle Autorità centrali degli Stati federali e del Distretto federale, direttamente o con la collaborazione di altre autorità pubbliche, le misure necessarie a prevenire pratiche contrarie agli obiettivi della Convenzione.

Procedura adottiva

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- persone di età minima di almeno diciotto anni, indipendentemente dallo stato civile (art. 42 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- coppie sposate o con un'unione duratura per le quali risulti provata la stabilità del legame in caso di adozione congiunta (art. 42, comma 2 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- differenza di età con il minore di almeno 16 anni (art. 42, comma 3 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- divorziati, separati giudizialmente o ex compagni, purché siano d'accordo sul regime di affidamento e di visita e purché la fase della separazione sia iniziata durante il periodo di convivenza con il minore (in fase di pre-adozione) e sia provata l'esistenza di legami di affinità e affettività con il genitore che non ha l'affidamento, che giustifichino l'eccezionalità dell'adozione (art. 42, comma 4 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente); se l'adozione corrisponde al superiore interesse, è garantito l'affidamento condiviso (art. 42, comma 5 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- è data priorità agli aspiranti genitori adottivi interessati ad adottare un minore con bisogni speciali tra cui fratrie (art. 50, comma 15 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente); è data priorità, inoltre, alle domande di adozione dei cittadini

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

brasiliani residenti all'estero rispetto a quelle provenienti da aspiranti genitori adottivi stranieri (art. 51, comma 2 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente).

Requisiti dei minori adottandi

- minori di anni 18 (art.40 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- minori i cui genitori o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all'adozione (art. 45 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente); il consenso non è necessario se i genitori del minore sono sconosciuti o sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 45, comma 1 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente).

La legge brasiliana specifica altresì che:

- il minore che ha compiuto 12 anni deve fornire il proprio consenso all'adozione (art. 45, comma 2 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente).

Passaggi della procedura

- la coppia dà l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale presenta la domanda di adozione internazionale all'Autorità centrale dello Stato brasiliano e, in copia, all'ACAF (art. 52. I dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- verificata la compatibilità della legislazione straniera con la legislazione nazionale e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'approvazione della domanda presentata dalla coppia, l'Autorità centrale dello Stato rilascia l'autorizzazione all'adozione internazionale, che ha validità di un anno (art. 52. VII dell'Estatuto da Criança e do Adolescente)

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, deve recarsi nella Repubblica federale del Brasile;
- è previsto un periodo di affido preadottivo del minore alla coppia nella Repubblica federale del Brasile, che può durare dai 30 ai 45 giorni, prorogabili per decisione dell'autorità giudiziaria competente (art. 46, comma 3 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- al termine di questo periodo, l'equipe multidisciplinare che segue la procedura di adozione, redige una relazione sull'opportunità o meno dell'adozione condiviso (art. 46, commi 3.A e 4 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- la procedura si svolge nello Stato brasiliano in cui è residente il minore (art. 46, comma 5 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- l'autorità giudiziaria competente dello Stato in cui è residente il minore pronuncia la sentenza di adozione (art. 47 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente); la procedura presso l'autorità giudiziaria può durare fino a 120 giorni (art. 47, comma 10 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica federale del Brasile con la coppia (art. 52, comma 9 dell'Estatuto da Criança e do Adolescente).

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette all'ACAF nella Repubblica federale del Brasile le relazioni concernenti l'integrazione del minore con cadenza semestrale almeno per i due anni successivi all'adozione (art. 52, comma 4. V dell'Estatuto da Criança e do Adolescente).

Normativa di riferimento

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- [Legge n. 8.069](#) del 13 giugno 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente;
- [Decreto del Governo n. 3.174](#) del 16 settembre 1999, Designa as Autoridades Centrais encarregadas de dar cumprimento às obrigações impostas pela Convenção de Haia de 1993;
- [Legge n. 12.010](#) del 3 agosto 2009, Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências;
- [Legge n. 13.509](#) del 22 novembre 2017, Dispõe sobre adoção e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
- [Decreto n. 9.662](#), del 1º gennaio 2019, Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e transforma cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS;
- [Decreto n. 10.064](#), del 14 ottobre 2019, Institui o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras para Adoção Internacional de Crianças e Adolescentes.

Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined second to fourth periodic reports of States parties due in 2007](#), CRC/C/BRA/2-4, 8 December 2014;

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Brazil](#), CRC/C/BRA/CO/2-4, 30 October 2015.